

## Allegato 2 – Modello di Contratto di mutuo

Regime fiscale di cui agli articoli 15 e ss. del D.P.R. 29.09.1973, n. 601

### CONTRATTO DI MUTUO

L'anno **XX** il giorno **XX** del mese di **XX** in **Trento**

tra

**Patrimonio del Trentino S.p.A.** (di seguito denominata “**PdT**” o “**la parte mutuataria**”) - società per azioni unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia autonoma di Trento - con sede legale in Trento, Via del Brennero 165, 38121 capitale sociale interamente versato di Euro 329.883.065,00, P.IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento n. 01938560222, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, XXXXXXXXX, nato a XXXXX, il XXXXX, domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede della Società, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del XXXXX;

e

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (di seguito denominata la “**Banca**” o la “**parte mutuante**”), con sede legale in XXXXXX, XXXXXXXXXXXX, capitale sociale sottoscritto di Euro XXXXXXXXX i.v., Codice Fiscale, P. Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di XXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX, iscritto all’Albo [delle Banche/dei Gruppi Bancari] al n. XXXXXXXX, in persona del signor XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX (XX) il XXXXXXXX, nella sua qualità di XXXXXXXXXXXXXXXX, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù di XXXXXXXXXXXX,

(di seguito congiuntamente le “**Parti**”)

### PREMESSO CHE

**A.** PdT è una società per azioni a capitale interamente pubblico, costituita ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, con lo scopo di valorizzare il patrimonio della Provincia autonoma di Trento (la “**Provincia**”) ed è assoggettata al potere di indirizzo e di controllo di quest’ultima.

**B.** La deliberazione di Giunta n. 2381 del 26/09/2008, come integrata dalla deliberazione e n. 2888 del 27/11/2009, (unitamente la “**Deliberazione**”), ha autorizzato PdT ad emettere uno o più prestiti obbligazionari, anche a breve e medio termine e a tasso variabile, destinati al finanziamento dell’investimento relativo all’acquisto del “Museo delle Scienze”, eventualmente rifinanziabili nel tempo,

in modo tale che nel complesso le rate dovute da PdT non siano superiori all'importo totale dei contributi erogabili dalla Provincia a valere sui limiti di impegno previsti nelle predette Deliberazioni. A copertura dell'intera operazione sopra descritta sono stati assegnati a PdT contributi in annualità fino al 31/12/2029.

**C.** In linea con le predette Deliberazioni e in esecuzione dei propri piani di investimento, il 3 dicembre 2010 PdT ha emesso un prestito obbligazionario a tasso variabile (ISIN IT0004661523), con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza (*bullet*), di importo nominale pari a Euro 15.000.000,00 in scadenza al 31/03/2020 e rimborso di tipo *bullet* che necessita ora di essere rifinanziato nel modo seguente: a) per un valore pari ad Euro 12.400.000,00 attraverso l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari o finanziamenti a tasso variabile con profilo *amortizing* - in ossequio a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2450 del 29 dicembre 2016 che ha vietato operazioni di tipo *bullet* - e per la durata massima compatibile con i limiti di contributo già assegnati, e b) per il residuo importo di Euro 2.600.000 con utilizzo di somme accantonate a bilancio di PdT al 31 dicembre 2019.

**D.** In attuazione di quanto sopra, PdT, acquisito in data 05/02/2020 il parere favorevole di Cassa del Trentino S.p.A., (prot. n. 0000279/2020), ha quindi deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del XXXXXX, di procedere alla sottoscrizione di uno o più mutui bancari, fino alla copertura dell'intero importo massimo di Euro 12.400.000,00 (*dodicimilioniquattrocentomila/00*) di durata nove anni, a tasso variabile, con rimborso a rata trimestrale (rimborso *amortizing*), e coperti da contributi provinciali e con garanzia fideiussoria della Provincia, da attivarsi con istituti bancari selezionati mediante confronto concorrenziale senza pubblicazione di un bando di gara, conformemente agli artt. 4 e 17, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 50/2016.

**E.** In esecuzione della predetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del XXXXXX, ricevuto il parere favorevole di Cassa del Trentino S.p.A. datato 05/02/2020, prot. n.0000279/2020 e l'autorizzazione della Provincia di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale del XXXXXX, n. XXX, PdT ha, quindi, attivato un confronto concorrenziale - codice CIG XXXXXXXXXXXX - senza pubblicazione di bando di gara ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 50/2016, inviando agli operatori finanziari che hanno mostrato interesse a seguito di un'indagine esplorativa effettuata dalla Società, una lettera di invito, per la stipula di un mutuo al tasso variabile Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 170 bps.

**F.** In data XXXXXX, la Provincia con deliberazione di Giunta n. XXX ha autorizzato il rilascio a garanzia del mutuo di una fideiussione a prima richiesta per l'importo massimo onnicomprensivo di € XXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXX/00) di cui € XXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXX/00) in linea capitale ed €XXXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXX/00) per interessi, anche di mora e spese.

**G.** All'esito della selezione, è risultata aggiudicataria XXXXXXXXXXXX per l'importo di €XXXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXX/00), con durata fino al XXXXXXXXXXXX al tasso variabile Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread pari a XXXX bps, e pertanto si autorizza la contrazione con la stessa del relativo contratto di mutuo.

Tutto ciò premesso, come parte integrante del presente contratto (di seguito anche il "**Contratto**"), le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano, quanto segue:

**ARTICOLO 1**  
**OGGETTO DEL FINANZIAMENTO**

1. La Banca concede a titolo di mutuo alla PdT che, tramite il suo costituito rappresentante lo accetta, l'importo di €XXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXX/00) destinato agli interventi di cui in premessa al presente contratto.
2. PdT si impegna a destinare in via esclusiva la somma prestata al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti di cui in premessa al presente Contratto.

**ARTICOLO 2**  
**EROGAZIONE E CONDIZIONI SOSPENSIVE**

1. Le Parti convengono che l'erogazione del presente finanziamento sia effettuata in un'unica soluzione mediante versamento della somma con valuta in data XXXXXXXXXXXX sul conto corrente intestato a PdT, codice IBAN XXXXXXXXXXXX (di seguito il "Conto PdT").
2. L'obbligo della Banca di effettuare l'erogazione è sospensivamente condizionato:
  - a) alla ricezione da parte di PdT della Fideiussione in originale di cui al successivo art. 6;
  - b) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 9 del presente Contratto o l'inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte da PdT ai sensi del presente Contratto.

**ARTICOLO 3**  
**RIMBORSO DEL MUTUO**

1. PdT si obbliga a rimborsare il mutuo mediante il pagamento di n. X rate trimestrali posticipate costanti a capitale crescente con scadenza il XXXXX, di ciascun anno (ciascuna una "Data di Pagamento"), a partire dal XXXXXXXXXXXX e fino al XXXXXXXX la ("Data di Scadenza").
2. L'ammortamento inizierà il XXXXXXXX ("Data di Inizio Ammortamento") con pagamento della prima rata il XXXXXXXX.
3. Le suddette rate sono comprensive di una quota capitale e di una quota interessi, quest'ultima da calcolarsi al tasso indicato all'art. 4 che segue, come da piano di ammortamento allegato in originale al presente Contratto (Allegato "A").

**ARTICOLO 4**  
**INTERESSI**

- Le Parti convengono che sull'importo erogato matureranno interessi al tasso variabile pari alla quotazione dell'Euribor 3 mesi/360 rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente rispetto al periodo di riferimento della rata - con arrotondamento per difetto al centesimo qualora la terza cifra decimale sia inferiore a 5 (cinque), con arrotondamento per eccesso al centesimo superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 (cinque) - maggiorato di uno spread omnicomprendivo pari a XXX bps (XXXXX) (il "Tasso di Interesse").
2. Le Parti stabiliscono espressamente che, durante l'ammortamento del mutuo, qualora la quotazione

del tasso Euribor a tre mesi/360 dovesse risultare negativa, il tasso variabile come sopra determinato non potrà mai essere inferiore a zero punti percentuali in ragione d'anno e quindi la Banca non dovrà corrispondere alcun interesse a PdT. L'Euribor è il tasso d'interesse applicato ad operazioni di deposito, entro l'area dell'Unione Europea, fra banche primarie. Esso viene calcolato giorno per giorno dal Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) e pubblicato sulla stampa specializzata. Qualora alla data di rilevazione del parametro stabilito come indicato, non fosse possibile per qualsiasi motivo determinare il dato, si farà riferimento all'ultima quotazione disponibile.

3. La Banca si impegna a comunicare almeno 45 (quarantacinque) giorni prima di ciascuna Data di Pagamento di interessi durante il periodo di ammortamento, con apposito avviso di pagamento a PdT, gli importi dovuti a titolo di interessi. La determinazione di tali importi sarà vincolante per PdT, salvo il caso di errore, di calcolo o materiale.

4. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

## **ARTICOLO 5 PAGAMENTI**

1. Tutti i pagamenti a carico di PdT derivanti dal presente Contratto dovranno essere effettuati in euro, alle Date di Pagamento previste, alla Banca con addebito sul Conto PdT.

2. Resta inteso che qualora una Data di Pagamento cadesse in un giorno in cui non sia funzionante il sistema TARGET 2 (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System* (“**Giorno TARGET**”)), questa sarà posticipata al Giorno TARGET immediatamente successivo, senza maggiorazioni.

3. In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali.

## **ARTICOLO 6 GARANZIA**

Il pagamento delle rate di ammortamento del presente finanziamento – per capitale e interessi – è garantito da fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla Provincia contestualmente al presente contratto (la “**Fideiussione**”) per l'importo complessivo di €XXXXXXXX (Euro XXXXXXXXX00), di cui €XXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXXX/00) in linea capitale, e di €XXXXXXXX (Euro XXXXX/00) per interessi (inclusi quelli eventuali di mora), spese e oneri accessori ed il cui testo è allegato come **Allegato “C”**.

## **ARTICOLO 7 INTERESSI MORATORI**

1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, per fatti imputabili a PdT, matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso

contrattuale maggiorato del XXX% (XXX per cento). I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione.

2. Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, sia dovuto a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi di mora matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti.

3. Per le somme dovute con scadenza in un giorno che non sia un Giorno TARGET, gli interessi di mora sono dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo Giorno TARGET successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

4. Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza bisogno di intimazione.

5. Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

## **ARTICOLO 8**

### **ESTINZIONE ANTICIPATA**

1. PdT potrà estinguere il mutuo, totalmente o parzialmente, in anticipo rispetto al termine convenuto, mediante pagamento in corrispondenza di una delle Date di Pagamento, purché:

- a. siano trascorsi almeno 18 (diciotto) mesi dall'inizio dell'ammortamento;
- b. ne faccia richiesta scritta mediante raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni sulla data di efficacia dell'estinzione, comunicando l'ammontare che intende rimborsare e la data del rimborso anticipato.

2. In caso di estinzione anticipata, PdT dovrà corrispondere l'importo del rimborso anticipato unitamente agli interessi maturati e dovuti in relazione allo stesso, ma senza che sia dovuto alcun indennizzo e/o penale di estinzione.

## **ARTICOLO 9**

### **RISOLUZIONE**

1. Le Parti convengono espressamente che PdT potrà procedere alla risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- a) negligenza o frode da parte della Banca; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze degli obblighi contrattuali; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze di disposizioni legislative e regolamentari, da parte della Banca e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11;
- b) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016;
- c) cessione del contratto a terzi;

2. Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita comunicazione scritta, delle inadempienze contrattuali, qualora la Banca non provveda, entro e non oltre il termine di 7 giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le medesime, PdT provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

3. Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a seguito della dichiarazione di PdT, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la Banca sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali PdT dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo di ammortamento del mutuo.

5. Le Parti convengono altresì che la Banca potrà procedere alla risoluzione del presente Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) mancato o ritardato pagamento da parte di PdT di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b) mancata ricezione da parte della Banca della Fideiussione in originale entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di stipula;
- c) verificarsi di cambiamenti, eventi o condizioni in PdT tali da pregiudicare in maniera rilevante la situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa di PdT ovvero compromettere in misura rilevante la capacità di PdT di adempiere alle proprie obbligazioni assunte con il presente Contratto.

6. In conseguenza della risoluzione del Contratto PdT dovrà entro 30 gg. dalla relativa richiesta scritta della Banca, rimborsare alla Banca: (i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato; (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione e (iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento.

## **ARTICOLO 10**

### **CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È vietata la cessione, anche parziale, del Contratto.
2. È ammessa la cessione del credito, solo se relativa all'intero credito residuo, previo consenso scritto di PdT.

## **ARTICOLO 11**

### **INDENNIZZO**

1. La Banca si obbliga ad indennizzare PdT e/o ogni amministratore e dirigente della stessa per qualunque danno debitamente documentato ed accertato, che dovessero subire come conseguenza diretta (a) di dichiarazioni o garanzie rilasciate dalla Banca nel presente Contratto; (b) delle pretese avanzate da terzi in quanto tali pretese risultino direttamente derivanti dall'esecuzione del presente Contratto o (c) dell'inadempimento doloso o gravemente colposo del presente Contratto da parte della Banca, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave di PdT.

2. PdT si obbliga ad indennizzare la Banca per qualunque danno debitamente documentato ed accertato, che dovesse subire come conseguenza diretta (a) di dichiarazioni o garanzie rilasciate da PdT nel presente Contratto; (b) delle pretese avanzate da terzi in quanto tali pretese risultino

direttamente derivanti dall'esecuzione del presente Contratto o (c) dell'inadempimento doloso o gravemente colposo del presente Contratto da parte di PdT, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave della Banca.

## **ARTICOLO 12 TRACCIABILITA'**

1. La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La Banca comunica che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato presso il quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti previsti nel presente Contratto sono i seguenti: XXXXXXXXXX (il **"Conto Corrente Dedicato"**). Le generalità della persona delegata ad operare sul Conto Corrente Dedicato sono le seguenti: XXXXXXXXXXXX. La Banca si impegna a comunicare a PdT ogni modifica relativa ai suddetti dati.
3. La Banca qualora si avvalga, ai fini dello svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto di soggetti terzi, si impegna ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con tali soggetti terzi un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
4. La Banca si impegna altresì, qualora abbia notizia dell'inadempimento delle controparti terze di cui al comma 3 che precede agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a darne immediata comunicazione a PdT ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede PdT.

## **ARTICOLO 13 TRATTAMENTO FISCALE**

Per il presente contratto si opta per il regime fiscale sostitutivo di cui dal D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, art. 15 e seguenti, il cui onere sarà sostenuto da PdT.

## **ARTICOLO 14 SPESE**

Le spese di stipulazione del presente contratto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per la copia in forma esecutiva e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico della Banca.

## **ARTICOLO 15 COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo fax o lettera raccomandata a/r o per email o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Per Patrimonio del Trentino: pec@pec.patrimoniotn.it

Per la Banca: XXXXXXXXXXXXXXXX

## **ARTICOLO 16**

### **DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE**

1. Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in comparizione.
2. Il presente contratto è retto dalla legge italiana. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le Parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Trento.
3. Si allega al presente atto in originale (**Allegato "D"**) il "Documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali del presente mutuo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

## **ARTICOLO 17**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione al servizio di cui al presente Contratto, Titolare del trattamento è Patrimonio del Trentino S.p.A. e la Banca è tenuta al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, la banca non è nominata Responsabile del trattamento dei dati.

## **ARTICOLO 18**

### **DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice Etico e allegato Codice di comportamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino e visibile sul sito istituzionale di PdT, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **PATRIMONIO DEL TRENINO S.P.A.**

---

**XXXXXXXXXX**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

---

**XXXXXXXXXX**

Si approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 2 (Erogazioni e condizioni sospensive), art. 6 (Garanzia), art. 7 (Interessi moratori), art. 8 (Estinzione anticipata), art. 9 (Risoluzione), art. 10 (Cessione del Contratto), art. 16 (Foro competente).



**PATRIMONIO DEL TRENINO S.P.A.**

---

**XXXXXXXXXX**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

---

**XXXXXXXXXX**

